Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | **Roma — Sabato, 16 novembre** | **Numero 270**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 9 « Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1918-919, è aumentato della somma di lire quindicimilacinquecento (L. 15,500).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuto che per effetto delle leggi 11 aprile 1886,

n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487, lo Stato deve corrispondere ai Comuni, che hanno conservata la diretta amministrazione delle loro scuole elementari, i rimborsi e concorsi nelle spese per l'istruzione elementare per l'anno 1918;

Considerato che le liquidazioni da compiersi a tal fine, richiederebbero un periodo di tempo non breve, data la molteplicità degli elementi che all'uopo è necessario raccogliere e che siffatto notevole ritardo recherebbe grave nocumento ai Comuni, i quali nelle presenti loro condizioni finanziarie hanno l'imperioso bisogno di realizzare prontamente i loro crediti;

Riconosciuta, quindi, la opportunità di procedere per il pagamento dei suddetti rimborsi e concorsi, a liquidazioni provvisorie che rendano possibile una rapida corresponsione delle somme approssimativamente spettanti ai Comuni, salvo liquidazione di conguaglio in base ad accertamenti definitivi;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I concorsi e rimborsi dovuti per l'anno 1918, dallo Stato ai Comuni, ai sensi delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487, saranno, in relazione al periodo di gestione diretta delle scuole elementari da parte dei Comuni, liquidati provvisoriamente e corrisposti sulla base dei dati e pagamenti, per lo stesso titolo, relativi al 1917, salvo le liquidazioni di conguaglio e le conseguenti regolazioni di partite da compiersi nell'anno 1919 in base agli effettivi elementi che saranno accertati per l'anno 1918.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, sono istituiti tre tribunali militari speciali, con sede in Firenze, Roma e Palermo, per giudicare, nei limiti della competenza territoriale fissati nel successivo art. 2, i reati ascritti agli ufficiali ed assimilati, effettivi, comandati, aggregati o comunque addetti a reparti, comandi o servizi dipendenti dai comandi o enti territoriali.

Art. 2.

Detti tribunali avranno le seguenti circoscrizioni territoriali:

Tribunale militare speciale di Firenze:

Territorio, non in istato di guerra, delle provincie di Cuneo e di Portomaurizio e quello dipendente dai corpi d'armata di Ancona e di Firenze.

Tribunale militare speciale di Roma:

Territorio, non in istato di guerra, dipendente dal Comando dei corpi d'armata di Roma, Napoli e Bari.

Tribunale militare speciale di Palermo:

Territorio, non in istato di guerra, dipendente dal Comando del corpo d'armata di Palermo.

Art. 3.

Con decreto del presidente, a richiesta dell'avvocato militare, il tribunale militare speciale può convocarsi in località diversa dalla sede ordinaria.

Art. 4.

Nella composizione dei tribunali militari speciali permanenti si osserveranno le norme seguenti:

se gl'imputati abbiano grado non superiore a tenente colonnello, il tribunale è formato (salvo il disposto del successivo art. 5) da un ufficiale generale presidente e da cinque colonnelli o tenenti colonnelli in qualità di giudici.

Il presidente ed i giudici sono permanenti.

Essi sono nominati dal ministro della guerra e possono essere dispensati da ogni altro servizio.

Dal ministro della guerra sono pure nominati presso ciascun tribunale speciale cinque giudici in qualità di supplenti, aventi grado di colonnello o tenente colonnello.

I giudici titolari e supplenti cessano dalle loro funzioni in caso di collocamento in congedo o di promozione a grado superiore, o se incorrano nella sospensione o privazione del grado. In caso di promozione, possono essere riconfermati.

Art. 5.

Per giudicare gli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, o gli assimilati di pari grado, il presidente deve designare i giudici tra i colonnelli.

Art. 6.

Per gli imputati aventi grado di colonnello, il tribunale militare speciale è formato da un tenente generale presidente e cinque maggiori generali, estratti a sorte fra gli ufficiali disponibili dipendenti dai corpi d'armata, compresi nella giurisdizione del tribunale stesso. Allorchè il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di grado non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, saranno compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del medesimo grado disponibili presso i corpi d'armata territoriali più vicini.

Per gli imputati aventi grado di generale brigadiere

o di maggiore generale, il Collegio è formato da sei tenenti generali estratti a sorte fra i tenenti generali dell'esercito. Il più anziano funziona da presidente.

Per gl'imputati aventi grado di tenente generale o generale, il Collegio è formato da sei ufficiali aventi grado di generale, estratti a sorte fra i generali di esercito. Il più anziano funziona da presidente. In difetto e per i posti non coperti da un generale, il Collegio è formato da tenenti generali dell'esercito, estratti a sorte fra quelli più anziani dell'imputato, e, in mancanza, fra gli otto che seguono immediatamente in ordine di anzianità l'imputato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'articolo precedente l'estrazione a sorte è fatta, in pubblica udienza, dal presidente del tribunale supremo di guerra e marina, nei modi prescritti dal Codice penale per l'esercito e dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 8.

Presso ciascun tribunale militare speciale le funzioni di avvocato militare sono esercitate da un sostituto avvocato generale militare, o, in difetto, da un avvocato militare, incaricati con determinazione ministeriale, su proposta dell'avvocato generale militare.

Nello stesso modo sono nominati l'ufficiale istruttore ed il giudice relatore.

Art. 9.

Il giudice relatore interviene nel tribunale militare speciale con voto consultivo e redige la sentenza.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti all'epoca dell'entrata in vigore del presente decreto, eccettuati i dibattimenti già iniziati prima di tale data, che continueranno ad essere regolati dalle norme prima vigenti.

Nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli avvocati militari, o gli ufficiali istruttori o le segreterie dei tribunali militari, presso i quali si trovino gli atti processuali a carico di ufficiali o assimilati di cui all'art. 1, trasmetteranno gli atti stessi per l'ulteriore corso rispettivamente all'avvocato militare o all'ufficiale istruttore o alla segreteria del tribunale militare speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali del 30 ottobre 1915, n. 1492, del 31 ottobre 1915, n. 1575, dell'8 ottobre 1916, n. 1416, e del 4 ottobre 1917, n. 1773, per la proroga delle elezioni parziali dei Collegi di probiviri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i Collegi di probiviri istituiti nel Regno in conformità della legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni parziali che dovrebbero aver luogo la seconda domenica di novembre dell'anno corrente, sono rinviate alla seconda domenica di novembre dell'anno 1919, e i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimangono in ufficio fino al 31 dicembre 1919.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7);

Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1812;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 16;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la liquidazione ed il pagamento degli assegni della 10ª categoria indicata nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra esercita le funzioni già demandate all'Amministrazione militare dall'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale.

Al pagamento degli assegni suddetti, che si effettuerà in seguito alla cessazione del servizio od al-

l'invio in congedo del militare, saranno applicabili le altre norme vigenti pel pagamento delle pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BISSOLATI — NITTI — ZUPELLI — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1917, n. 1199;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e dei militari di truppa alle armi deve essere eseguito dall'incaricato del pagamento stesso, direttamente nelle mani degli aventi diritto al detto soccorso.

Art. 2.

Qualsiasi procura o delegazione per la riscossione di cui all'articolo precedente, già rilasciata o che si rilasciasse, non avrà valore alcuno, tranne nei casi in cui l'avente diritto sia impossibilitato fisicamente di recarsi all'ufficio comunale per riscuotere.

Art. 3.

L'impossibilità fisica di cui all'articolo precedente deve risultare da certificato medico rilasciato da un sanitario municipale, la cui firma dovrà essere autenticata dal sindaco del Comune di residenza dell'interessato.

L'incaricato della riscossione all'atto della stessa deve esibire non solo la regolare delegazione a riscuotere, ma anche il citato certificato.

Questi ultimi atti, che vanno rilasciati in carta semplice, devono essere allegati alla cedola di quietanza ed hanno efficacia pel pagamento della sola rata settimanale o quindicinale del soccorso giornaliero già scaduta, ad eccezione dei casi nei quali dal cennato certificato risulti che tale impossibilità sia di carattere permanente.

Art. 4.

Le somme pagate in difformità delle presenti disposizioni non sono rimborsabili ai Comuni.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo** dello Stato, sia inserto nella raccolta **ufficiale delle** leggi e dei decreti del Regno d'Italia, **mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BISSOLATI — ZUPELLI — DEL BONO — NITTI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, a decorrere dal 1° ottobre 1918, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno annuo nella misura seguente:

Agli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di cassazione L. 660; a quelli addotti alle Corti di appello L. 600; a quelli addetti ai tribunali civili e penali L. 540; a quelli addetti alle preture L. 480.

Tali assegni non saranno computati nel calcolo delle indennità supplementari che possono spettare agli ufficiali giudiziari, secondo le disposizioni della vigente tariffa penale, e non se ne terrà conto per quanto riguarda il contributo alla Cassa di previdenza, sia nei riguardi dell'Amministrazione, sia in quello dei singoli inscritti; gli assegni stessi non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione.

Art. 2.

Gli anzidetti assegni saranno pagati a rate trimestrali, in base a mandati dei procuratori generali presso le Corti di cassazione e di appello sul capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per le « Spese di giustizia » congiuntamente, in quanto se ne verifichi il caso, ai mandati per le indennità supplementari.

In caso di promozione l'assegno del trimestre sarà corrisposto in proporzione della durata dei servizi.

Le Procure generali invieranno alla fine di ogni trimestre al Ministero di grazia e giustizia uno stato degli assegni speciali di cui al presente decreto, perti-

nenti ai singoli ufficiali giudiziari, analogamente e, se del caso, congiuntamente a quelli prescritti dal regolamento 4 febbraio 1912, n 1086

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dal presente decreto, entro l'importo massimo annuo di L. 1.200.000.

Art. 3.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, per ogni chiamata di causa, oltre il diritto stabilito per gli ufficiali giudiziari ai numeri 248, 269, 275 e 280 della tariffa giudiziaria civile, modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, allegato *B*, sarà dovuta a favore dello Stato una tassa di bollo da riscuotersi in modo virtuale, nella misura di L. 0,20 per le cause innanzi ai pretori, a carico della parte attrice, di L. 0,40 a carico di ciascuno dei procuratori nelle cause innanzi ai tribunali, e sarà del doppio per le cause innanzi alle Corti di appello, e di L. 1 a carico di ciascuno degli avvocati, per le cause innanzi alle Corti di cassazione.

Per le cause innanzi ai pretori, nell'atto della costituzione all'udienza, dovrà essere eseguito nella cancelleria un deposito corrispondente alle chiamate per cinque udienze; per le cause innanzi ai tribunali e alle Corti d'appello, all'atto dell'iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza, il deposito dovrà corrispondere alle chiamate per tre udienze; per le cause innanzi alle Corti di cassazione gli avvocati delle parti, all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, eseguiranno anche il deposito della tassa suindicata.

Qualora il deposito venga ad esaurirsi dovrà essere rinnovato, salvo in ogni caso il conteggio dopo la spedizione della causa.

Alla fine di ciascun mese i cancellieri in base al numero effettivo delle chiamate di cause per ciascuna udienza stabiliranno il complessivo ammontare delle tasse dovute e non più tardi del giorno cinque del mese successivo eseguiranno il versamento all'Ufficio del registro.

Nelle cause per le quali le tasse e i diritti sono prenotati a debito, le tasse suindicate devono essere pure prenotate.

Art. 4.

Per l'anzidetto periodo di tempo i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali sono aumentati nella misura del 50 0[0.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso governativo, previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1919, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Per i comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n 538

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1672 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Considerata la necessità di provvedere, durante l'attuale stato di guerra, alla istituzione ed al funzionamento dei collegi di probiviri con norme parzialmente difformi da quelle prescritte dalla legge e dal regolamento citati, nonchè la necessità di istituire, ove i predetti collegi manchino, speciali Commissioni per la definizione delle controversie individuali del lavoro nelle industrie mobilitate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato della grazia e giustizia, del tesoro, della guerra e delle armi e trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, a parziale deroga delle norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295 e nel relativo regolamento del 26 aprile 1894, n. 179, si osserveranno, per la costituzione di nuovi Collegi probivirali e per il funzionamento di essi e dei preesistenti, le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Ogni Collegio è istituito con R. decreto su proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e dell'industria, commercio e lavoro senza obbligo di seguire la procedura stabilita nell'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 295 e nell'art. 1 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

Il decreto determina l'industria o il gruppo di industrie per cui si istituisce il Collegio, la sua sedere la sua circoscrizione.

Art. 3.

Dove, per concordato o contratto collettivo di lavoro o per accordo altrimenti intervenuto fra una organizzazione industriale e una organizzazione operaia, sia stata istituita un Commissione mista per la conciliazione o la definizione delle controversie e dei conflitti attinenti ai rapporti di lavoro, questa Commissione potrà, udito il Comitato permanente del lavoro, essere autorizzata con decreto Reale a funzionare come Collegio di probiviri per tutti gli effetti del presente decreto nei riguardi dell'industria per la quale fu istituita e di industrie affini e per la circoscrizione che sarà determinata nel decreto di autorizzazione.

Art. 4.

Possono essere istituiti Collegi di probiviri a norma del presente decreto anche per le località e per le industrie per le quali sieno già stati istituiti Collegi di probiviri a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, qualora sia riconosciuto che questi Collegi non sono in condizioni di normalmente funzionare.

Nel caso preveduto nel comma precedente i Collegi preesistenti si intendono sostituiti fino alla scadenza del termine indicato nell'art. 25 da quelli istituiti a termini del presente decreto.

Art. 5.

Ciascun Collegio, fatta eccezione per quelli preveduti nell'art. 3, si compone di un presidente effettivo, di un presidente supplente e di otto membri, quattro effettivi e quattro supplenti.

Il presidente effettivo o il presidente supplente sono nominati per decreto Reale tra i funzionari dell'ordine giudiziario o tra coloro che a norma della legge possono essere nominati conciliatori, purchè non appartenenti nè alla classe degli industriali, nè a quella degli operai.

Gli altri membri del Collegio sono nominati dal presidente del tribunale il quale ne sceglierà quattro, due effettivi e due supplenti, tra otto esercenti l'industria o le industrie per cui il Collegio è istituito, designati dalle associazioni industriali, e quattro, due effettivi e due supplenti, tra otto operai dell'industria e delle industrie predette designati dalle associazioni operaie.

Le norme per la designazione dei candidati industriali e dei candidati operai saranno stabilite dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ove manchino le associazioni o manchi la designazione, il presidente del tribunale provvede direttamente alla nomina dei probiviri delle categorie per le quali mancano le associazioni o non fu fatta la designazione e li sceglie tra persone appartenenti alla stessa categoria.

I componenti il Collegio durano in carica per tutto il periodo preveduto nel capoverso dell'art. 25.

Art. 6.

Chi, nominato probiviro, si rifiuti di assumere l'ufficio e non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, è punito con la multa da L. 100 a L. 1000, convertibile in detenzione ai sensi dell'art. 19 Codice penale.

Quando si verifichino i fatti preveduti nel comma precedente il presidente del Collegio è obbligato a darne denuncia al tribunale competente.

Dopo la terza assenza ingiustificata dalle udienze, il tribunale, nella sentenza di condanna, dichiara il probiviro decaduto dall'ufficio. Della decadenza è data immediata comunicazione al presidente del Collegio.

Art. 7.

Il presidente supplente sostituisce il presidente effettivo nei casi nei quali questi, per malattia, per sospensione dall'ufficio, o per altra giustificata circostanza, sia temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio.

Nei casi di morte o di decadenza dall'ufficio la sostituzione ha luogo fino a che sia nominato il nuovo presidente effettivo.

I membri supplenti sono chiamati dal presidente per turno a sostituire i membri effettivi negli stessi casi preveduti per la sostituzione del presidente effettivo, nei due comma precedenti. Tuttavia il presidente può prescindere dall'osservanza del turno in quei casi nei quali quello dei supplenti che non sarebbe di turno appartenga all'industria nella quale è sorta la controversia o ad una industria a quella più affine.

Art. 8.

I membri dei Collegi dei probiviri che non risiedono nel Comune, dove i Collegi hanno sede, hanno diritto ad una indennità di L. 10 per ogni giorno di seduta oltre le indennità di trasferta prevedute dall'art. 64 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

Ai membri operai che risiedano nel Comune spetterà la metà dell'indennità.

La disposizione dei precedenti comma si applica anche ai membri dei Collegi istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Art. 9.

La spesa per le eventuali indennità ai membri dei Collegi di probiviri di cui al precedente articolo, graverà sul bilancio del Ministero d'industria, commercio e lavoro.

A tale scopo sarà stanziato nel bilancio del Ministero predetto un fondo di L. 40.000 per l'esercizio in corso 1918-919 e di L. 50.000 per gli esercizi successivi.

Della competenza.

Art. 10.

Nei Collegi creati in base al presente decreto non è costituito l'ufficio di conciliazione preveduto nella legge 15 giugno 1893, n. 295

Il Collegio è competente per la conciliazione è decisione delle controversie di carattere individuale secondo le norme stabilite per la giuria nella legge predetta e nel regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

Art. 11.

Tutti i Collegi preesistenti o creati in base al presente decreto sono anche competenti a promuovere la conciliazione:

a) delle controversie di carattere collettivo che sorgano per la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei concordati e contratti di lavoro tra una pluralità di lavoratori alla dipendenza di una o più aziende industriali situate fuori della zona di guerra o non soggette alla mobilitazione industriale e le aziende stesse;

b) dei conflitti per la modificazione dei patti in vigore o per la determinazione di nuove condizioni di lavoro fra una pluralità di lavoratori e una o più aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a*), restando però ferma tanto per le controversie di carattere collettivo, quanto per i conflitti preveduti nei decreti Luogotenenziali 6 gennaio 1918, n. 46, e 20 gennaio 1918, n. 103, la competenza delle Commissioni instituite con i decreti stessi.

Del procedimento.

Art. 12.

Il giudizio avanti il Collegio è promosso con ricorso presentato per iscritto su carta libera od anche mediante dichiarazione verbale fatta al cancelliere.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono notificati a cura del cancelliere.

Art. 13.

Nelle controversie collettive e nei conflitti il Collegio promuove la conciliazione per invito delle parti o di una di esse o del prefetto della Provincia in cui le controversie collettive o il conflitto è sorto, ovvero per invito del Ministero dell'industria, commercio e lavoro se la controversia collettiva o il conflitto si estendano a più Provincie.

Art. 14.

Nelle controversie collettive e nei conflitti ciascuna parte agisce innanzi al Collegio per mezzo di non più di 5 rappresentanti scelti tra loro dagli interessati.

Quando la parte non provveda alla nomina entro il termine assegnato dal presidente del Collegio, ovvero quando la regolarità della nomina sia impugnata, prima che il Collegio abbia iniziato il procedimento, da almeno un quinto degli operai interessati nella controversia o conflitto collettivo, o da tanti industriali che abbiano alla loro dipendenza almeno un quinto degli operai stessi, la nomina sarà fatta d'ufficio dal Collegio.

Art. 15.

Nelle controversie di natura individuale il Collegio decide validamente con la presenza del presidente, effettivo o supplente, e di due soli membri del Collegio, designati per turno dal presidente, dei quali uno rappresentante degli industriali e l'altro rappresentante degli operai.

Nelle controversie di carattere collettivo e nei conflitti, per la validità delle decisioni del Collegio si richiede la presenza del presidente effettivo o supplente e di quattro membri del Collegio, dei quali due rappresentanti degli industriali e due rappresentanti degli operai.

Art. 16.

Se avviene la conciliazione, il presidente del Collegio la fa risultare con processo verbale. La conciliazione così avvenuta ha forza di concordato tra le parti ed il relativo processo verbale fa piena fede.

Art. 17.

Ove non si consegua la conciliazione, il Collegio esprime il proprio giudizio intorno all'oggetto della controversia o del conflitto e ne indica la possibile soluzione.

Copia di tale giudizio deve essere comunicata dal presidente del Collegio alle parti e all'autorità che promosse l'intervento del Collegio: contro di esso è ammesso ricorso al Comitato permanente del lavoro a norma dell'art. 19.

Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; esso non sospende l'efficacia del giudizio del Collegio ai sensi dell'art. 20.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17 si applicano anche ai Collegi di probiviri istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, con le seguenti modificazioni.

Spetta all'ufficio di conciliazione del Collegio di intervenire per la conciliazione tanto nelle controversie di carattere collettivo quanto nei conflitti.

Qualora la conciliazione non riesca, anche se trattisi di controversie di carattere collettivo di valore eccedente le 200 lire, come se trattisi di conflitti, l'ufficio di conciliazione rimette le parti a un'udienza fissa innanzi alla giuria perchè esprima il suo giudizio a norma degli articoli 11 e 17.

Art. 19.

Il Comitato permanente del lavoro decide sui ricorsi di cui all'art. 17 a maggioranza dei voti dei presenti.

Per la validità della decisione è necessario che siano presenti alla adunanza almeno due rappresentanti degli industriali e due rappresentanti degli operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un impiegato del Ministero d'industria, commercio e lavoro, quelle di usciere da un messo speciale nominato dal presidente del tribunale.

Contro le decisioni del Comitato permanente non è ammesso alcun gravame.

Art. 20.

Sono nulli i singoli patti con i quali si stabiliscono condizioni di lavoro inferiori a quelle fissate nell'atto di conciliazione, o indicate nel giudizio pronunciato dal Collegio.

Delle industrie mobilitate.

Art. 21.

Resta ferma la competenza dei Collegi di probiviri nelle controversie individuali prevedute nell'art. 9 della legge 15 giugno 1893, n. 295, ancorchè sorte in aziende dichiarate ausiliarie ai termini del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, della mobilitazione industriale.

Art. 22.

Presso ciascun Comitato regionale di mobilitazione industriale è istituita una Commissione per conciliare e decidere le controversie individuali di cui all'articolo precedente quando sorgano in località o in industrie in cui non funzionino Collegi di probiviri.

Art. 23.

La Commissione è presieduta dal presidente del Comitato regionale di mobilitazione industriale che può farsi sostituire da un membro civile del Comitato stesso e costituita di un industriale e di un operaio tratti dai membri consultivi e nominati dal presidente stesso.

Il presidente inoltre designa un ufficiale della segreteria per le funzioni di cancelliere e uno scritturale della stessa per le funzioni di usciere.

Art. 24.

Per il procedimento si applicano le stesse norme stabilite nel presente decreto, per il procedimento davanti i probiviri.

Le decisioni della Commissione rivestono carattere di sentenza definitiva e sono redatte e vengono eseguite nelle forme e nei modi delle sentenze probivirali.

Disposizioni generali.

Art. 25.

Per tutto quanto non è disposto dal presente decreto i Collegi di probiviri in base ad esso istituiti sono regolati dalla legge 15 giugno 1893, n. 295 e dal regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

I Collegi di probiviri predetti continueranno a funzionare fino a sei mesi dopo la data della conclusione della pace; nessuna nuova domanda potrà però ad essi essere presentata dopo il quinto mese dalla data predetta, dovendo il Collegio durante il sesto mese da quella data, funzionare solo per esaurire le cause in precedenza iniziate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI — NITTI — ZUPELLI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1651. **Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, la fondazione istituita dal comm. Marco Besso di Trieste, avente svariati fini economico-sociali ed educativi, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.**

AVVERTENZA

Perchè non sorga dubbio sulla difettosa impressione tipografica avvenuta nell'art. 1° del decreto Luogotenenziale n. 1616, pubblicato il giorno 8 corrente nella *Gazzetta ufficiale* n. 263, la cifra dei diritti di verificazione periodica, ecc., nella *Categoria I - uffici pubblici, non governativi*, ecc., è di L. 40 e non di L. 10, come, a prima vista, apparisce.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 15).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Numero di posizione	Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
	1	2	3	4	5
—	Cons. 5 %	40153	2050 —	Ostino *Lidia* di Beniamino, moglie di Calabi *Achille*, dom. a Torino	Ostino *Lucia* di Beniamino, moglie di Calabi *Giacomo-Michele-Achille*, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 ottobre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 910 — Data della ricevuta: 8 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Dian Enrico fu G. B. (pos. n. 637687) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 18 — Ammontare della rendita L. 500 — Consolid. 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 ottobre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Con decreto del 30 settembre 1917:

Ficarelli Adamo, applicato di 2ª classe nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, dal 1° ottobre 1917.

Con decreto del 23 gennaio 1918:

Ficarelli Adamo, applicato di 2ª classe nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, in aspettativa per infermità dal 1° ottobre 1917, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 17 gennaio 1918.

Con decreto del 14 febbraio 1918:

Sono estese al personale di ruolo, straordinario, avventizio, ed assimilato, in servizio presso il Commissariato dell'emigrazione, le disposizioni emanate col decreto Luogotenenziale in data 10 febbraio 1918, n. 107.

Con decreto Luogotenenziale del 14 febbraio 1918:

Gallina conte Giovanni, senatore del Regno, è a sua domanda esonerato dalla carica di commissario generale dell'emigrazione, dal 1° marzo 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 3 marzo 1918:

Mayor Des Planches barone Edmondo, è nominato commissario generale dell'emigrazione.

Con decreto Luogotenenziale del 29 agosto 1918:

Parmeggiani cav. Tancredi, applicato di 1ª classe nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, è collocato in aspettativa, per infermità, per il periodo di mesi sei, dal 1° agosto 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 9 novembre 1918, da valere dal giorno 11 al giorno 17 novembre 1918: L. 120,18.

Roma, 10 novembre 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 15. — L'ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Corazzate italiane hanno traversato i Dardanelli e si sono ancorate dinanzi a Costantinopoli insieme alle forze navali delle altre potenze dell'Intesa operanti nel Mediterraneo orientale.

Settori esteri.

PARIGI, 14. — L'incrociatore corazzato *Waldeck Rousseau* ha gettato l'ancora il 10 novembre nel porto di Cattaro.

Il contrammiraglio Fatou è arrivato a bordo dell'incrociatore corazzato *Edgar Quinet* e con la torpediniera *Trident* l'11 corrente a Venezia.

La torpediniera *Pierrier* si trova sulla costa di Siria, a Laodicea.

PARIGI, 15. — Il *Journal* dice che il 13 corrente, data indicata dalla clausola dell'armistizio, i tedeschi consegneranno al comando francese la lista dei congegni esplosivi ad orologeria posti in numero considerevole nelle regioni liberate. Lo sgombero dei territori ancora occupati è regolare. Le truppe tedesche sono seguite passo a passo dai nostri. Sembra che l'evacuazione della Francia sia terminata. Gli americani progrediscono in direzione di Metz.

Il *Figaro* dice che è probabile che Metz, Strasburgo e Colmar vengano occupate domenica prossima dalle truppe dell'Intesa. L'ingresso ufficiale degli eserciti francesi con alla testa il maresciallo Foch è previsto per qualche giorno più tardi.

Il *Gaulois* assicura che il presidente della Repubblica, Poincaré, e il presidente del Consiglio, Clémenceau, vi assisteranno. Appena la presa di possesso sarà stata effettuata, Metz e Strasburgo avranno i loro governatori militari. Per Metz si parla del generale Mangin.

Sono cominciate le conversazioni fra gli ufficiali francesi e quelli tedeschi per procedere alla consegna del materiale di artiglieria e di aviazione.

LONDRA, 15. — Il Ministero della guerra annuncia che per assicurare l'esecuzione delle condizioni dell'armistizio del 30 ottobre, il governo ottomano è stato invitato a prendere relativamente alle sue truppe le seguenti misure:

In Mesopotamia. Sgombro completo del Vilayet e di Mossoul da parte di tutte le truppe. Consegna di tutta l'artiglieria, depositi, munizioni e forniture governative, eccetto ciò che rappresenta il normale equipaggiamento o i bisogni immediati delle unità. La città di Mossoul dovrà essere sgombrata entro il 15 novembre.

Dovranno essere nominati rappresentanti politici britannici per controllare la gendarmeria, l'amministrazione civile turca locale, ecc.

Nel Caucaso e nel nord-ovest della Persia Sgombero di tutto il territorio e ritiro delle truppe turche oltre le frontiere anteriori alla guerra.

In Siria e in Cilicia. Al 15 dicembre tutte le truppe turche dovranno essere ritirate in direzione ad ovest di Bozanti. Tale ritiro dovrà essere seguito dalla smobilitazione immediata. Il 15 novembre le truppe turche nella Siria settentrionale e lungo la ferrovia di Ussis dovranno conservare tutta l'artiglieria e le mitragliatrici con le loro munizioni. (L'esecuzione di questa misura allontanerà tutte le truppe turche di terra della Cilicia, vale a dire dalle pianure ad est e a sud est del Taurus. Le truppe francesi ed inglesi occuparono Alessandretta il 10 novembre). La questione dell'amministrazione nella regione così sgombrata è ancora allo studio.

In Arabia. La difficoltà di comunicare coi vari comandanti turchi nell'interno del paese produce qualche ritardo, ma si sta per eliminarle.

Il Re d'Italia ai sovrani esteri

ROMA, 15. — S. M. il Re inviò i seguenti telegrammi:

Woodrow Wilson, Presidente degli Stati Uniti — Washington.

Con profonda gioia saluto il forte popolo degli Stati Uniti d'America in quest'ora che segna per le libere democrazie il trionfo di quelle idealità per cui la grande nazione americana sotto la guida saggia e ferma di Lei, signor Presidente, ha preso le armi a fianco dei popoli lottanti per la loro indipendenza e per un più civile avvenire di tutta l'umanità.

In nome mio, del popolo e dei soldati d'Italia esprimo a Lei ed alla Sua nobile nazione i sentimenti di viva ammirazione e il fervido augurio che nella memoria delle battaglie combattute insieme si rinsaldino i vincoli di una duratura amicizia fra i nostri popoli.

Al Presidente della Repubblica francese:

Mentre l'esercito e il popolo di Francia esultano per la vittoria gloriosa, giunga a Lei, signor Presidente, da parte mia e di tutta l'Italia l'espressione vibrante della nostra sincera e viva letizia per il trionfo ottenuto contro il comune nemico.

I sacrifici immensi sostenuti con animo invitto dalla Francia eroica durante quattro anni di lotta senza tregua consacrano il valore inestimabile del trionfo per la causa dell'umanità. Il sangue versato insieme sugli stessi campi di battaglia, in Francia, in Italia ed in Oriente rinsalderà nella rinnovata fraternità dell'armi i vincoli della più ferma e leale amicizia fra i nostri paesi.

Al Re del Belgio:

Mentre Vostra Maestà sta per rientrare nella capitale gloriosa del nobile paese cui la comune vittoria ha ridonato la libertà e la indipendenza voglia accogliere le vivissime felicitazioni ed il saluto che con la più alta compiacenza io Le rivolgo. L'eroico Belgio rimarrà nella storia esempio impareggiabile di quanto possano le più pure idealità e le civili virtù e Vostra Maestà sarà attraverso le generazioni la personificazione radiosa di questa lotta santa per l'onore e per la difesa di un popolo contro la brutale sopraffazione.

Tali sentimenti io esprimo a Vostra Maestà anche in nome di tutto il popolo italiano con la fede più sicura che la comune vittoria segni il trionfo dei principî di libertà e di giustizia sui quali dovrà posare d'ora innanzi la vita delle nazioni.

Al Re Giorgio d'Inghilterra:

In questi giorni nei quali mercè il valore comune degli eserciti e delle marine alleate è assicurato al mondo un avvenire di libera e pacifica convivenza civile desidero esprimere a Vostra Maestà i sentimenti della mia profonda esultanza per la grande vittoria.

Prego Vostra Maestà di gradire i miei sentimenti di ammirazione per l'esercito e la marina britannici, coi quali i soldati e i marinai d'Italia hanno diviso le ansie della lotta, i sacrifici innumeri e la gioia del trionfo in terra e sul mare.

L'antica cordiale amicizia che unisce i nostri popoli è stata rinsaldata dalla fratellanza delle armi in questa guerra immane ed è con profonda gioia che mi rivolgo a Vostra Maestà, al nobile popolo britannico, oggi che gli altissimi ideali, per la difesa dei quali abbiamo preso le armi, sono stati raggiunti.

IL SINDACO DI TRIESTE ALL'ON. MARCORA

ROMA, 15. — Il sindaco di Trieste ha inviato all'onorevole cav. Marcora, presidente della Camera dei deputati, il seguente telegramma:

« Nel giorno in cui le idealità supreme della patria si realizzano e il tricolore sventola dalla torre di San Giusto e sul mare Adriatico simbolo della potenza della libertà e della giustizia onde si compone la vittoria delle armi italiane, Trieste invia a Vostra Eccellenza che con Garibaldi vestì la camicia rossa e oggi rappresenta l'onore del Parlamento italiano, con reverente omaggio l'espressione di devota fede con cui essa rivendicata la sua indipendenza unirà la sua alla generale vita ascendente della nazione. — Sindaco *Valerio* ».

L'on. Marcora ha risposto col seguente telegramma:

« Mi giunge il saluto di Trieste italiana alla Camera dei deputati italiana. Il sogno lungamente, ansiosamente sospirato è fatto realtà, tutto quanto di più bello, di più nobile esaltava l'anima italiana nelle aspirazioni purissime del sentimento patrio si compie tra la gioia delirante di tutto il popolo per la ferrea giustizia di una suprema legge morale.

L'assemblea nazionale dell'Italia compiuta ricambia con infinito amore, con profonda commozione, con reverente gratitudine alla città che toccò il fondo di ogni dolore ritraendone continuo alimento per la sua incrollabile fede, il bacio ardente di un affetto per troppi anni custodito soltanto dalla speranza.

Il vecchio garibaldino sente di compiere in questo momento un rito che tutte le camice rosse idealmente gli commettono.

Accolga Trieste questi sentimenti e possano essi dirle tutta l'esaltazione dei nostri cuori.

« *Marcora*, presidente Camera deputati ».

CRONACA ITALIANA

S. A. I. il Principe ereditario del Giappone, Fushimi, fratello del Mikado, è giunto iermattina, a Roma, con treno speciale, accolto alla stazione da S. A. R. il duca di Genova accompagnato dal contrammiraglio Moriondo, dai membri dell'ambasciata giapponese, dall'assessore municipale comm. Di Benedetto, in rappresentanza del sindaco di Roma, da S. E. Borsarelli, e da altre cospicue personalità.

Salutato da vivi applausi della folla riunita dinanzi alla stazione e trattenuta a stento da cordoni di truppa presentante le armi, l'ospite augusto, salito in *landau*, si recò al Grand-Hôtel.

Verso mezzogiorno S. A. I. si recò al Panthéon a deporre ricche corone votive sulle tombe regali. Alle ore 15 venne ricevuto al Quirinale da S. M. il Re, che poco dopo restituì la visita e conferì all'ospite il gran collare della SS. Annunziata. Nel pomeriggio si recarono pure al Grand-Hôtel S. E. il presidente del Consiglio, Orlando, e S. E. Borsarelli.

Iersera, al Quirinale, l'ospite Principe prese parte ad un pranzo di corte intimo a cui assistettero S. E. Orlando e vari altri ministri e le case militari di Sua Maestà e dell'ospite Principe.

Oggi, nel pomeriggio, il Principe si recò in Campidoglio ad un ricevimento offertogli dal sindaco di Roma.

Munificenza. — L'onorevole senatore Vittorio Rolandi Ricci e la sua signora hanno inviato al prefetto della provincia di Genova lire sessantamila per le famiglie bisognose dei militari morti in guerra e nativi del genovesato.

Il prefetto, accogliendo con plauso e compiacimento la cospicua elargizione, scrisse all'on. Ricci una lettera di ringraziamento augurando che « l'atto generoso sia di esempio ai cittadini più facoltosi per l'aiuto da prestare alle famiglie dei gloriosi caduti che, col loro sacrifizio, ci hanno dato una patria più sicura e più grande ».

Soccorsi fraterni. — L'on. Pasqualino Vassallo, sottosegretario di Stato alla giustizia, volendo venire in aiuto dei fratelli liberati dall'oppressione straniera, ha disposto che dai fondi economali sia destinato un contributo di lire diecimila.

Da Catania ha salpato l'altro giorno un piroscafo carico di quattromila quintali di farina e quattromila di fagiuoli che Catania inviò a Trieste, coll'augurio di un avvenire commerciale più prospero e fiorente.

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni ascende con l'ultimo bollettino pubblicato a L. 26.667.215,54.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 14. — Il dipartimento del tesoro annuncia che un nuovo credito di cento milioni di dollari è stato consentito all'Italia, ciò che porta ad un miliardo e centosessanta milioni di dollari il credito aperto all'Italia e a 7,912,000,000 il credito totale a favore di tutti gli alleati.

ROTTERDAM, 14. — Il ministro svizzero a Washington ha radiotelegrafato al presidente del Consiglio federale a Berna che Lansing, presa cognizione della domanda del governo tedesco, lo pregò di comunicare che Wilson dichiarò al Congresso che i rappresentanti dei governi alleati decisero di fare tutto il possibile per mitigare la carestia della Germania, fornendo viveri come fu fatto per il Belgio. Il presidente espresse poi la speranza che il tonnellaggio tedesco possa presto cooperare a lenire la miseria del popolo tedesco.

ZURIGO, 16. — Si ha da Berlino: Il ministero germanico si è costituito definitivamente così:

Solf, esteri — Schiffer, tesoro — Nueller, economia — Koeth, smobilitazione — Bauer, lavoro — Scheich, guerra — Man, marina — Krause, giustizia — Ruedlin, poste.

Sottosegretari di Stato: David, esteri — Schmidt, alimentazione — Giosbert, lavoro.

I segretari hanno a loro lato i delegati Kansky per gli esteri — Bernstein pel tesoro — Erdmann per l'economia — Buecdener e Udhllann per la smobilitazione economica — Jaeckel pel lavoro — Goehrn e Daclih per la guerra — Avneske e Votghepp per la marina — Cohn per la giustizia. Erzberger è incaricato di avviare d'accordo coll'ufficio esteri i negoziati per la pace.

ZURIGO, 15. — Si ha da Budapest: Il Consiglio dei ministri ungherese ha deciso di richiamare in patria tutti gli ungheresi domiciliati in Svizzera, pena la confisca dei loro beni. Fra essi vi sono Borchyold e Windischgraetz.

BERNA, 15. — In seguito alla mancanza di qualsiasi polizia nella frontiera dell'Alsazia, dopo la ritirata delle truppe tedesche, individui di ogni sorta si presentano alla frontiera svizzera.

In queste condizioni il controllo sanitario, assolutamente necessario, non può essere applicato. La frontiera alsaziana-svizzera dovette essere perciò provvisoriamente chiusa giovedì sera. La riapertura non potrà aver luogo che quando l'alta Alsazia sarà occupata dall'Intesa e il servizio di frontiera sarà organizzato da essa.

La Svizzera si mise già in relazione con le autorità francesi a questo scopo.

Dalla parte della frontiera tedesca il servizio di confine sembra funzionare di nuovo regolarmente.

LONDRA, 15. — L'incrociatore tedesco *Koenigsberg*, con a bordo i delegati tedeschi per trattare con le autorità navali alleate l'esecuzione delle condizioni navali dell'armistizio, si è incontrato nel pomeriggio con navi da guerra britanniche.

I delegati tedeschi sono discesi dalla loro nave e si sono incontrati con l'ammiraglio Beatty il quale riceverà le proposte tedesche relative alle condizioni dell'esecuzione delle clausole navali dell'armistizio.

LONDRA, 15. — Il re e la regina visitarono oggi il distretto nord di Londra. I sovrani alla loro partenza furono salutati da ovazioni frenetiche.

Un gran numero di alunni delle scuole erano schierati lungo il percorso, ed uno di essi offrì un mazzo di fiori alla regina.

La folla entusiasta si accalcava nelle strade abbondantemente imbandierate per le quali passavano i sovrani.

PARIGI, 15. — Essendo stato accertato che ufficiali tedeschi ordinarono e commisero dei veri delitti a Lilla e nella regione del nord la giustizia militare ha deciso l'apertura di una istruttoria militare. I colpevoli saranno giudicati dai Consigli di guerra in contumacia se assenti. La sentenza pronunziata rimarrà sempre esecutoria. È il primo passo verso un'azione giudiziaria destinata a giudicare tutti i delitti dei nemici della Francia.

PARIGI, 15. — Il Consiglio municipale di Parigi ha deciso che una delegazione andrà incontro a Wilson quando giungerà in Francia.

Inoltre egli sarà ricevuto in una solenne seduta all'Hôtel de Ville e sarà organizzata una grande festa in suo onore.

Il Consiglio ha poi approvato la proposta di dare il nome di Deroulède alla rue des Tuileries.

PARIGI, 15. — Il Comitato direttivo dell' « Aero Club » di Francia ha esaminato i titoli dei candidati per la grande medaglia d'oro ed ha conferito alla unanimità questa alta ricompensa per l'aviazione degli eserciti alleati al colonnello Piccio dell'aviazione italiana che ha abbattuto 24 apparecchi nemici.

In fine della seduta il Comitato ha conferito la grande placca in vermeille al comandante pilota aviatore Gabriele D'Annunzio.

PARIGI, 15. — L'Accademia d'iscrizioni e belle lettere ha votato un indirizzo di felicitazioni al re d'Italia, membro libero dell'accademia, in occasione della vittoria e della liberazione dell'Italia irredenta.

TRIPOLI, 15. — Il genetliaco del Re fu festeggiato in Tripoli con la massima solennità. Vennero eseguite salve dai forti e dalle navi; la città e gli edifici pubblici e privati furono completamente imbandierati. Alle truppe fu diramato e commentato il messaggio diretto all'esercito dal Re.

Nella mattinata vi furono riunioni al Castello della colonia italiana, delle autorità civili e militari e consolari nonchè dei notabili e capi indigeni e della comunità israelitica. Alla chiesa cattolica fu celebrata una messa solenne. Ebbe poi luogo con intervento del governatore e delle autorità una solenne cerimonia nella moschea dei Caramanli.

Il cadì di Tripoli, innanzi ad un pubblico foltissimo, celebrò secondo il rito mussulmano la cerimonia di ringraziamento per lo aiuto divino concesso alle armi italiane, formulando voti augurali per il sovrano e per la grandezza e l'avvenire d'Italia.

La cerimonia ha prodotto favorevolissima, profonda impressione perchè è la prima volta che in moschea e durante una cerimonia ufficiale viene inneggiato al re d'Italia e alle glorie italiane.

Analoghi solenni festeggiamenti ebbero luogo a Bengasi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*